



20.11.2013

QUESITO:

“Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo: operatività o decadenza.”

Dr. Pezzullo Michele –
Comandante di Polizia Municipale.

Abstract

E' da oltre un anno, ormai, che si dibatte sulla operatività delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

A tal proposito abbiamo avuto già modo di occuparci del problema con un intervento del novembre 2012, pubblicato sulla rivista “Il vigile urbano”¹ del dicembre 2012.

A breve, il Consiglio di Stato si dovrà pronunciare sulla loro vigenza a seguito di un parere richiesto dallo stesso Ministero dell'Interno, ma nel frattempo già qualche intervento di addetti ai lavori sostiene, nuovamente, che tutte le Commissioni di vigilanza sono soppresse.

Ci proponiamo, quindi, di fare il punto sulla situazione attuale.

Premessa

Negli ultimi mesi del 2012 era stato sostenuto da qualche commentatore, forse in modo precipitoso, che tutte le Commissioni erano state soppresse, sia le Comunali che le Provinciali, complice una interpretazione frettolosa di un parere del Ministero dell'Interno del **21/9/2012, prot.557/PAS/U/016945/13500.A**, inviato alla Prefettura di Perugia in ordine alla installazione di un Luna Park nella stessa città.

Nella seconda parte di detto parere, il Ministero faceva sorgere dubbi sulla effettiva vigenza delle Commissioni di Vigilanza, richiamando l'art. 12, comma 20 del d. l. 95/12², convertito con

¹ Il Vigile Urbano – Rivista di Polizia Locale n. 11- 12, pag. , dicembre 2012, “Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”; Maggioli Editori.

² Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; in G. U. n. 156 del 6.7.2012, S. O. n. 141.

modificazioni dalla legge 135/2012³, che prevedeva la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del d. l. 112/08⁴, noto come "Spending review", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008⁵; tra tali organismi venivano annoverate anche le Commissioni Provinciali di Vigilanza.

Il parere concludeva, però, riservandosi di fornire una interpretazione unitaria e condivisa da tutti gli uffici del Ministero interessati da tale soppressione.

Le interpretazioni successive al citato parere, con articoli su riviste specializzate e organi di stampa, tese a sostenere che tutte le Commissioni di Vigilanza erano state soppresse, avevano dato vita ad una serie di interrogativi da parte di uffici comunali, Polizie Municipali e alcune Prefetture, con richiesta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza di chiarimenti in merito.

Lo stesso Dipartimento, con nota del 9 novembre 2012 a firma del direttore, fu costretto ad inviare ad alcuni giornali una smentita in ordine a dette interpretazioni, precisando che con il parere del Ministero "... non era stata assolutamente formulata alcuna indicazione, ne sul medesimo punto (soppressione delle Commissioni) era stata manifestata alcuna definitiva posizione".

Successivamente, al fine di fare chiarezza in ordine alla tematica che, oramai, aveva interessato tutti i settori interessati, il Ministero dell'interno con quesito 15005/20 del 08/02/2013 chiese al Consiglio di Stato il parere in merito alla "applicazione dell'art. 12, comma 20, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente agli organismi del Ministero dell'interno" (tra i quali figurano anche le Commissioni Provinciali di Vigilanza).

Stato dell'arte

"**Il 28 novembre soppresse tutte le Commissioni di Vigilanza P. S.**", così titolava un editoriale apparso in questi giorni su una rivista on line.

Tali interventi, credo che non facciano altro che aumentare ancora di più la confusione e i dubbi tra gli addetti degli uffici SUAP, il personale della Polizia Municipale e quanti non seguono direttamente i fatti, ma potrebbero essere condizionati da affermazioni affrettate e incomplete.

Riteniamo, pertanto, necessario fare chiarezza ed iniziare a precisare che "**non tutte**" le Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo saranno soppresse il 28 novembre prossimo.

Invero, se tale decisione verrà presa, riguarderà solo le Commissioni Provinciali, mentre per le Commissioni Comunali, istituite ai sensi dell'art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del Tulp, non vi è, al momento, alcun problema; esse continueranno ad essere operanti per esprimere il parere sulla sicurezza, igiene e solidità dei locali, aree e strutture, interessati da spettacoli pubblici o privati, ai sensi dell'art. 141 del citato Regolamento di esecuzione.

³ Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"; in G. U. n. 189 del 14.8.2012, S. O. n. 173.

⁴ Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; in G. U. del 25 giugno 2008 n. 147 – S. O. 152/L.

⁵ Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; in G. U. n. 195 del 21 agosto 2008 - S. O. n. 196.

Infatti, l'art. 29, comma 6, del D.L. 223/2006⁶, convertito con modificazioni dalla legge 248/06⁷, che aveva avviato il processo di riduzione degli Organismi Collegiali, sul quale sono poi intervenuti sia l'art. 68 del D.L. 112/2008 sia l'art. 12, comma 20, del D.L. 95/2012, esclude espressamente gli Enti Locali dal suo campo di applicazione.

Per quanto concerne, invece, le Commissioni di Vigilanza Provinciali, ricordiamo che il quesito posto dal Ministero dell'Interno al Consiglio di Stato trattava, sostanzialmente, due problematiche: la data di scadenza degli organismi collegiali e l'individuazione degli stessi organismi che dovrebbero essere sottratti alla soppressione per la specializzazione delle competenze ed il ruolo svolto, nonché tutti gli organi collegiali la cui soppressione non otterrebbe alcun effetto pratico perché, in entrambe le ipotesi, il loro funzionamento comporta un onere finanziario modesto per lo Stato.

Il Consiglio di Stato, in risposta al predetto quesito, nell'adunanza della Commissione speciale del 24 aprile 2012, ha reso il parere n. 02632/2013 del 06/06/2013 ove, in ordine al primo rilievo, ha stabilito che la scadenza degli organismi collegiali deve essere riferita all'effettiva durata della proroga disposta dal D.P.C.M. 13.10.2011⁸, con decorrenza dalla data di entrata in vigore.

E' opportuno, qui, evidenziare che l'art. 1 di tale D.P.C.M., nel fissare la proroga per un biennio, non aveva indicato la decorrenza di tale proroga; è evidente, quindi, che il biennio ha decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto stesso in G. U. n. 278 del 29 novembre 2011 e, pertanto, la scadenza del biennio viene stabilita al 28 novembre 2013.

Per quanto attiene al secondo argomento, il Consiglio ha sospeso l'emanazione del parere, chiedendo allo stesso Ministero dell'Interno di disporre un approfondimento in merito, invitandolo a precisare "per ciascuna commissione l'onere finanziario annuale e l'impatto derivante dalla loro soppressione, nonché a predisporre un elenco degli organismi cui si applica la disposizione di legge in esame", riservandosi, quindi, ogni decisione definitiva solo all'esito di tale informativa.

E' di ogni evidenza che tale provvedimento dovrà, comunque, essere definito prima del prossimo 28 novembre, data di scadenza della proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'Interno.

In conclusione, evitando inutili, quanto inopportuni scoop editoriali che danneggiano solo gli operatori e generano ancora maggiore confusione, non possiamo che restare in attesa della imminente decisione del Consiglio di Stato, **restando però fermo che le Commissioni Comunali di Vigilanza continueranno ad essere pienamente operative.**

⁶ Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"; in G. U. n. 153 del 4.7.2006.

⁷ Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"; in G.U. 11/08/2006, n.186 - SO n.183.

⁸ Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2011, recante "Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 68 del d. l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; in G. U. n. 278 del 29.11.2011.

